

**Atto di accordo quadro**  
**ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241**  
**per la attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativo (P.C.A.)**  
**- Poli di PIAE numeri 18, 19 e 20 e relative zone di PAE -**  
**a valere tra**

**Comune di Casalgrande**, con sede in Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco Andrea Rossi, nato a Scandiano RE il 09.10.1976, del Responsabile del II° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dr. arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo (Mo) il 01.07.1968, e del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Corrado Sorrivi, nato a Reggio Emilia il 14.06.1960, tutti elettivamente domiciliati per le cariche rispettivamente rivestite presso la Casa Municipale, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approvata dal Consiglio Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "Comune"

e

**Calcestruzzi Corradini società per azioni**, con sede in Casalgrande RE, località Salvaterra, alla via XXV Aprile 70, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00674130356, numero di iscrizione R.E.A. RE - 149615, agente in persona della Presidente e legale rappresentante Ella Corradini, nata a Correggio (RE) il 19 maggio 1933, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, agli atti della società e da aversi qui integralmente richiamata, la quale dichiara di intervenire

esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche come "Calcestruzzi Corradini",

**e**

**CMR Industriale società per azioni**, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Alessandro Volta 5, numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese 02503180354, numero REA RE – 287447, agente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Marco Monti, nato a Canossa (RE) il 18 aprile 1948, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, agli atti della società e da aversi qui integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche come "CMR Industriale"

**premesso**

- a.** che la disciplina normativa regionale detta le seguenti disposizioni in materia di attività estrattive:
  - a.1** all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991 n 17, prevede che il PAE sia redatto dai Comuni sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, in particolare per quanto riguarda i Poli estrattivi di valenza sovracomunale, attribuendo al medesimo PAE valenza di variante specifica al Piano Regolatore Generale;
  - a.2** all'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 prevede che *"gli Enti locali possano concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e*

*di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)";*

- b.** che il Comune di Casalgrande, con deliberazione di Consiglio Comunale n 83 del 30.6.2003 ha approvato variante generale al PAE in adeguamento al PIAE della Provincia di Reggio Emilia;
- c.** che all'articolo 5 delle N.T.A. della variante generale di PAE si dispone che le previsioni della medesima variante si attuino per intervento diretto mediante Piano di Coltivazione e Progetto di sistemazione (P.C.S.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1991, previa definizione del Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) di iniziativa privata relativamente al solo comparto dei materiali ghiaiosi e sabbiosi;
- d.** che l'articolo 6 delle N.T.A., sotto la rubrica "*strumenti di attuazione*", pone, al punto 6.a), la disciplina per il Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.), in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della Normativa Tecnica di Attuazione del PIAE e dell'Allegato 3 alla medesima Normativa;
- e.** che in data 08.06.2004 il Comune ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n.163, il piano di coordinamento attuativo P.C.A. del Polo di P.I.A.E n. 19 - zona n.2 P.A.E all'epoca vigente, PCA tra i cui elaborati costitutivi era inserito Atto di Accordo Quadro;

- f.** che in data 6/07/2004 Calcestruzzi Corradini e Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. hanno stipulato con il Comune, a mezzo di atto rogato a ministero dott.ssa Maura Manghi, Notaio, l'Atto di Accordo Quadro relativo all'attuazione dei Poli nn. 18 – 19 – 20 del PAE all'epoca vigente, Atto di Accordo il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- g.** che Cooperativa Muratori Reggiolo società cooperativa e Calcestruzzi Corradini, ai sensi degli articoli 5 e 6 comma 2 della NTA di PAE all'epoca vigenti, hanno presentato al Comune in data 23 maggio 2006 al prot. 10111, successivamente integrandoli in data 20 gennaio 2007 al prot. 1118 e in data 11 aprile 2007 al prot. 6487, i Piani di Coordinamento Attuativo PCA di iniziativa privata dei Poli n. 18 e 20 di PIAE – zona n. 1 e 3 di PAE all'epoca vigente e il relativo atto di Atto di Accordo Quadro sui Poli nn. 18 – 19 – 20 di PIAE da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 242, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2006;
- h.** che le Norme Tecniche di Attuazione dei P.C.A. di cui al sopraesteso punto g) individuano tra gli elaborati costitutivi del P.C.A. in conformità alle norme sopra richiamate, lo "*schema di Atto di Accordo Quadro*", Atto di Accordo Quadro i cui contenuti sono definiti, per quanto qui di interesse, nei termini seguenti:
- "L'atto di accordo quadro, predisposto ai sensi degli artt.10-11 della legge n.241/1990 s.m.i., sarà stipulato ... tra l'Amministrazione Comunale e le Ditte proponenti i relativi P.C.A. - Poli n 18-19 e 20. Esso conterrà i seguenti impegni:*

- *tempi e modalità per il ripristino e recupero ambientale dei Poli n.18-19 e 20 di P.I.A.E;*

- *definizione del regime proprietario delle aree recuperate e relativa destinazione d'uso pubblico (in riferimento alle Tavv. n.8a, 8b dei P.C.A. n.18 e 20 e Tav. 8 e 9 del P.C.A. n.19);*

- *disponibilità da parte delle Ditte (Calcestruzzi Corradini S.p.A., Cooperativa Muratori Reggio S.c.) alla realizzazione di alcune opere pubbliche, definite dall'Amministrazione Comunale, volte alla riqualificazione ambientale e territoriale (in riferimento alle tavv. di P.C.A. approvato e all'applicazione dell'art.32 delle nta di P.A.E vigente), quali:*

*a) ciclopedonale di collegamento Via I°Maggio (Salvaterra – Casalgrande);*

*b) interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità (villaggio Macina);*

*c) tombamento corso d'acqua Canalazzo (prossimità scuole Salvaterra);*

*Tale impegno da parte delle Ditte verrà mantenuto fino al 31.12.2015 (validità dei P.C.A. relativi ai poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E., in riferimento alla capacità volumetrica max. d'inerti relativi alla quota – 15,00 m rispetto al piano di campagna originario) secondo il cronoprogramma degli interventi di seguito illustrato relativo alle annualità 2006-2009:*

<i>Ditta</i>	<i>Oggetto dell'intervento</i>	<i>Previsione di Fine lavori</i>
<i>Calcestruzzi Corradini S.p.A</i>	<i>tombamento corso d'acqua Canalazzo (prossimità scuole Salvaterra);</i>	<i>entro 31/12/2009</i>
<i>Calcestruzzi Corradini S.p.A</i>	<i>interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità (villaggio Macina);</i>	<i>entro 31/12/2009</i>
<i>Cooperativa Muratori Reggiolo</i>	<i>ciclopedonale di collegamento Via I°Maggio (Salvaterra – Casalgrande);</i>	<i>entro 31/12/2009</i>

*La progettazione delle presenti opere pubbliche dal punto a) al punto c), procedure di esproprio delle aree coinvolte, l'approvazione dei vari livelli progettuali, le relative autorizzazioni per l'attuazione degli interventi saranno di competenza dell'ufficio tecnico settore LLPP.*

*- manutenzione ordinaria e straordinaria dei segmenti di viabilità comunale limitatamente:*

*- tratto di Via Smonto Brugnola compreso tra l'uscita del frantoio Calcestruzzi Corradini e l'incrocio con Via Canale (località Villalunga);*

*- tratto di Via Reverberi compreso tra l'uscita del frantoio Cooperativa Muratori Reggiolo fino l'intersezione con Strada Provinciale SP n.51 (località Salvaterra).*

*I restanti tratti di viabilità (individuati nella tav.A.14 di P.A.E. vig.) saranno mantenuti, previo accordo, dalle altre Ditte operatrici inserendo tali impegni nei relativi piani di coltivazione e sistemazione P.C.S.;*

- *garanzie finanziarie a fronte dell'inadempienza degli impegni sopra citati (di cui ai punti a), b) e c) è pari a Euro 130.000,00"*;

- i.** che con deliberazione n.49 del 12/04/2007 la Giunta Comunale di Casalgrande ha approvato i Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A. dei Poli n.18 e 20 di P.I.A.E., PCA il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- j.** che l'Atto di Accordo di cui al precedente punto g. è stato stipulato dal Comune, da Calcestruzzi Corradini e da Cooperativa Muratori Reggiolo società cooperativa in data 08 maggio 2007 con atto rogato al numero di repertorio 75382 e al numero di raccolta 9402 (nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Accordo Quadro 2007*");
- k.** che l'Accordo Quadro 2007, il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, ha sostituito integralmente e novato l'atto di cui al sopraesteso punto f., stipulato in data 06 luglio 2004;
- l.** che, fermo restando l'integrale richiamo al suo contenuto di cui al precedente punto k., l'Accordo Quadro 2007 prevedeva, tra il resto, la realizzazione, a cura e spese di Calcestruzzi Corradini e Cooperativa Muratori Reggiolo, di alcune opere di urbanizzazione destinate alla pubblica fruizione, individuate nello specifico all'articolo 3 dell'Accordo Quadro 2007;
- m.** che, successivamente alla approvazione dei PCA e alla stipula dell'Accordo Quadro 2007, il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 03 marzo 2011, pubblicata sul BURERT n. 48

del 30 marzo 2011, ha approvato la Variante Generale al PAE del Comune (PAE 2011), ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 nel testo vigente, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 53 in data 26 aprile 2004;

- n.** che la approvazione della Variante Generale al PAE di cui al precedente punto m., in considerazione sia delle modifiche apportate al pre-vigente strumento di pianificazione, sia dell'incremento inerente le volumetrie massime estraibili, implica la predisposizione e la approvazione di un nuovo PCA per il coordinamento degli interventi attuativi e di ripristino all'interno dei singoli Poli Estrattivi nonché per la definizione delle opere compensative, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7.2 e dall'Appendice 3 delle NTA del PIAE;
- o.** che il Comune, in considerazione dell'entità delle risorse da destinare alla realizzazione di opere compensative potenzialmente generate dall'incremento delle volumetrie massime estraibili definito dalla Variante Generale al PAE nonché del fatto che le risorse medesime sono suscettibili di integrazione sinergica con quelle destinate alla realizzazione di opere compensative previste dall'Accordo Quadro 2007 e ad oggi non realizzate (principalmente in conseguenza della soltanto parziale escavazione della volumetria massima estraibile disciplinata dai vigenti PCA e PCS), ha ritenuto opportuno, nel perseguimento del pubblico interesse, sottoporre alla valutazione di Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale (quest'ultima nel frattempo subentrata a Cooperativa

Muratori Reggiolo società cooperativa nella titolarità degli ambiti di cava e degli obblighi ad essi inerenti derivanti dal PCA, dai PCS e dalle relative autorizzazioni) una ridefinizione e novazione, per la parte non adempiuta, delle obbligazioni attualmente in essere definite dall'Accordo Quadro 2007, ridefinizione e novazione idonea a liberare risorse finanziarie che, unite a quelle destinate alla realizzazione di opere compensative potenzialmente generate dalle nuove volumetrie massime estraibili, potrà permettere di raggiungere valori di entità sufficiente a consentire la realizzazione di opere individuate dal Comune come prioritarie nell'ambito dei propri strumenti di programmazione;

**p.** che, all'esito del confronto sulla proposta di cui al precedente punto o. sviluppatosi nel corso di un calendario di incontri convocati ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241, il Comune da una parte, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale dall'altra parte (nel seguito indicati anche, ove considerati unitariamente, come "*Attuatori*"), hanno condiviso i contenuti di seguito sintetizzati:

**p.1** definizione dei tempi e delle modalità per il ripristino e il recupero ambientale dei Poli n. 18, 19 e 20 di PIAE;

**p.2** configurazione dell'obbligazione, gravante su Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, avente ad oggetto la messa a disposizione di risorse da destinare alla realizzazione di opere compensative, quale obbligazione con alternativa multipla e con attribuzione della facoltà di scelta al Comune, obbligazione con

alternativa multipla nell'ambito della quale ad una obbligazione principale e prioritaria siano affiancate obbligazioni alternative, alla prima subordinate, verso le quali ultime potrà orientarsi la scelta del Comune nel caso in cui, in esclusiva considerazione del perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi oggettivamente ostativi alla scelta della obbligazione principale e prioritaria;

- p.3** definizione quantitativa dell'impegno assunto da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale sia per l'ipotesi in cui sussistano le condizioni per la scelta dell'adempimento della obbligazione prioritaria, consistente nell'utilizzo delle risorse in un'unica soluzione a far data dal momento immediatamente successivo alla stipulazione del presente Atto di Accordo Quadro, sia per l'ipotesi in cui non sussistano le condizioni di interesse pubblico per attingere la soluzione prioritaria e si renda necessario optare per il mantenimento delle risorse di cui al precedente comma p.2 nella disponibilità di Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, prevedendo il loro ammortamento mediante la corresponsione di ratei annuali, comprensivi di capitale e interessi, per un periodo decennale, in questo caso prevedendo ulteriori criteri di definizione e di calcolo per l'ipotesi in cui il Comune eserciti successivamente, nell'ambito di facoltà predeterminate, scelta diversa rispetto alla precedente;
- p.4** individuazione, tra le opere pubbliche previste dagli strumenti di Programmazione del Comune, dei lavori per la realizzazione di

un ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori sito in Casalgrande al viale Antonio Gramsci, funzionale ad ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico, quale opera di compensazione sociale e culturale verso la quale far convergere in via prioritaria, quale oggetto della obbligazione principale, le risorse generate dal prefigurato intervento estrattivo nel caso in cui sussistano i presupposti per l'utilizzo in un'unica soluzione delle risorse di cui al precedente comma p.3;

- p.5** disponibilità da parte di CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini (in considerazione della elevata valenza culturale e sociale connessa alla realizzazione dei lavori di ampliamento del fabbricato che ospita la scuola media inferiore, sia sotto il profilo del pubblico interesse, sia sotto il profilo dei benefici diretti e indiretti che il consolidamento delle infrastrutture e dei servizi apporta a realtà imprenditoriali saldamente radicate sul territorio), nell'ipotesi di adempimento dell'obbligazione principale e prioritaria di cui al precedente comma p.4, a provvedere direttamente, a propria cura e spese, tramite operatore economico individuato nelle forme di legge, alla esecuzione e ultimazione, nel rispetto di un cronoprogramma condiviso e della progettazione da svilupparsi da parte del Comune, dei lavori di ampliamento funzionali ad ospitare nuove sezioni all'interno dell'Istituto Scolastico di cui al medesimo comma p.4;
- p.6** novazione delle obbligazioni non ancora adempiute previste dall'Atto di Accordo 2007, da sostituirsi con le obbligazioni,

principale e subordinate, di cui al presente Atto di Accordo, nella loro complessa articolazione ampiamente soddisfattive dell'interesse pubblico sotteso, sia in relazione all'importanza strategica per il pubblico interesse della comunità di Casalgrande connesso alla realizzazione dell'ampliamento della sede dell'Istituto Scolastico, sia in relazione al valore intrinseco delle opere la cui realizzazione viene prefigurata, sia in relazione all'entità delle risorse messe a disposizione da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale;

- p.7** impegno del Comune a consentire la integrale attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle volumetrie massime estraibili di cui al sopraesteso punto n., a fronte della presentazione, da parte degli operatori economici degli atti e dei documenti normativamente previsti per l'istruttoria delle autorizzazioni alla escavazione e degli atti da esse presupposti;
- p.8** impegno del Comune, in sede di definizione delle intese con gli ulteriori operatori economici coinvolti dall'esercizio della attività estrattiva all'interno dei poli 18, 19 e 20 di PIAE, ad individuare e definire, dando loro efficacia cogente e valenza contrattuale, criteri per la determinazione degli oneri aggiuntivi destinati alla realizzazione di misure di mitigazione e compensative degli impatti che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere assunto dagli Attuatori con il presente Atto di Accordo e siano

improntati a parametri di proporzionalità, di equità, di eguaglianza sostanziale, di parità di trattamento tra i soggetti coinvolti, nel contesto di una considerazione unitaria delle esigenze di mitigazione e compensazione dei Poli che tenga conto delle modalità diacroniche osservate per la loro attuazione e della prioritaria esigenza di rispettare i principi di libera concorrenza e di mercato;

- q.** che, muovendo dalla determinazione dell'importo corrispondente alla definizione quantitativa delle risorse da destinare alla realizzazione dell'opera compensativa individuata quale oggetto dell'obbligazione principale e prioritaria di cui al comma p.4 del precedente punto p. (obbligazione che presuppone l'erogazione in un'unica soluzione, pur se frazionata sulla base di Stati Avanzamento Lavori a far data dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro), il Comune, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale hanno condiviso i criteri per la definizione del piano di ammortamento in forza del quale sarà possibile determinare l'entità delle risorse da corrispondersi tempo per tempo al Comune nell'ipotesi in cui si determinino i presupposti per la scelta delle obbligazioni alternative, alla prima subordinate, di cui al comma p.3 del sopraesteso punto p.;
- r.** che è pertanto intenzione del Comune e degli Attuatori definire con il presente Atto di Accordo Quadro il contenuto delle obbligazioni e delle garanzie finanziarie da assumersi da parte dei medesimi Attuatori ai fini della presentazione e della successiva attuazione dei PCA in relazione

ai Poli 18, 19 e 20 di PIAE in adeguamento alla Variante Generale al PAE di cui al sopraesteso punto m.;

**tanto premesso, tra il Comune di Casalgrande da una parte, Calcestruzzi Corradini s.p.a. e CMR Industriale s.p.a. dall'altra parte, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7,**

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti. Novazione parziale dell'Accordo Quadro 2007.**

- A.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del presente Atto di Accordo.
- A.2** Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto degli atti richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti non abbia partecipato. Le Parti confermano ad ogni effetto, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro, l'efficacia e la validità ratione temporis degli impegni assunti con detti atti, impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime, fermo restando quanto previsto al successivo comma A.3.
- A.3** Le Parti danno atto e dichiarano che il presente Atto di Accordo sostituisce, per le sole parti ad oggi non adempiute e, in relazione ad

esse, integralmente, l'Accordo Quadro 2007. Per l'effetto, ai sensi degli articoli 1230 e seguenti codice civile, le obbligazioni sorte in forza dell'Accordo Quadro 2007 ad oggi non estinte per adempimento, sono integralmente sostituite dalle obbligazioni assunte dalle Parti con il presente Atto di Accordo Quadro, e sono, di conseguenza, estinte per novazione.

**Articolo B - Assunzione di obblighi inerenti la progettazione, la attivazione e la conduzione di procedimento per la approvazione di Piani di Coordinamento Attuativo.**

- B.1** Gli Attuatori danno atto e dichiarano, in qualità di operatori economici titolari della disponibilità di oltre il settantuno per cento delle aree vocate alla attività estrattiva ubicate all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del PIAE, di avere acquisito dai progettisti, prof. ing. Amos Paretini e dott. geol. Domenico Barani, professionisti abilitati ai sensi di legge, i progetti di PCA inerenti i predetti Poli estrattivi, costituiti, per ciascun Polo, dagli elaborati depositati presso il Comune di Casalgrande di cui al successivo comma B2.
- B.2** Le Parti danno atto che gli elaborati costitutivi dei Progetti di Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata per i Poli 18, 19 e 20 di cui al precedente comma B1 sono stati depositati in data 22 febbraio 2012, al n. 2335 di protocollo, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per la loro approvazione.
- B.3** Il Comune, una volta verificata la conformità dei Progetti di PCA di cui al precedente comma B.2 alle disposizioni tutte del presente Atto di

Accordo Quadro nonché, per gli aspetti da esso non definiti, alla disciplina normativa e agli strumenti regolamentari e di pianificazione generale vigenti, si impegna ad attivare l'iter procedimentale, corrispondente a quello previsto per le varianti al PAE, per la approvazione dei Piani di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, esperendo la necessaria istruttoria e acquisendo i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è normativamente subordinata l'approvazione dello strumento in esame. Il Comune si impegna altresì a dare corso alle fasi procedurali predette con sollecitudine, nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, sino alla approvazione dei PCA, costituenti elaborati del PAE ai sensi dell'articolo 7 del PIAE.

- B.4** Nel caso in cui il Comune verifichi che i Progetti di PCA non siano conformi alle prescrizioni del presente Atto di Accordo Quadro ovvero, per gli aspetti da esso non definiti, alla disciplina normativa e agli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, il Comune medesimo richiederà agli Attuatori gli adeguamenti e le integrazioni necessari per rendere gli elaborati progettuali conformi alle prescrizioni, alle norme e agli strumenti predetti. In questa ipotesi, nel caso in cui gli Attuatori non provvedano agli adeguamenti richiesti dal Comune entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di ricezione della richiesta ovvero vi provvedano in modo parziale o comunque non conforme, alle prescrizioni, alla disciplina normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti, troverà applicazione, a carico degli Attuatori, la disciplina di cui al successivo articolo J.

**B.5** Gli Attuatori si obbligano nei confronti del Comune, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da essi Attuatori e sarà in ogni caso a questi opponibile, a finanziare, integralmente a proprie spese:

**B.5.a** la elaborazione e la redazione delle progettazioni e di ogni ulteriore atto costitutivo degli strumenti di pianificazione costituenti elaborati del PAE di cui al presente articolo B (Piani di Coordinamento Attuativo di Iniziativa privata integranti il PAE ai sensi dell'articolo 7 del PIAE);

**B.5.b** l'esecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, volto ad assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla attuazione dei PCA e dei PCS nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, funzionale ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, in conformità a quanto previsto dagli elaborati di PAE 2011;

**B.5.c** ogni e qualsiasi ulteriore atto si rendesse necessario o opportuno, in relazione a quanto dovesse emergere dalla istruttoria o dalle richieste degli enti competenti al rilascio di pareri o autorizzazioni, per la approvazione degli strumenti di pianificazione costituenti elaborati del PAE e per la loro attuazione. Il finanziamento da parte degli Attuatori avrà luogo sia mediante la corresponsione diretta, in favore dei professionisti incaricati, del compenso professionale con questi

pattuito o comunque da questi determinato sulla base dell'incarico ricevuto e delle tariffe professionali, ove applicabili, sia mediante il rimborso al Comune degli oneri, preventivamente definiti e concordati ai sensi del presente comma B.5, debitamente documentati, che questi avesse assolto direttamente per le finalità sopra individuate e soltanto per quelle.

Il Comune darà esecuzione a quanto previsto dal presente comma B.5 nel rispetto del principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile, tenendo costantemente aggiornati gli Attuatori delle eventuali necessità o opportunità che dovessero determinarsi nel corso dei procedimenti di approvazione dei Piani di Coordinamento Attuativo.

**B.6** La pubblicazione sul BURERT della comunicazione inerente la avvenuta approvazione dei PCA di cui al presente articolo B integra condizione sospensiva dell'efficacia delle obbligazioni assunte dalle Parti ai successivi articoli da C a E del presente Atto di Accordo Quadro. Rimane inteso che la condizione sospensiva di cui al presente articolo B si intenderà avverata con la definitiva approvazione e pubblicazione dei Piani di Coordinamento Attuativo, costituenti elaborato del PAE, che recepiscano le indicazioni di cui al presente Atto di Accordo Quadro, rimanendo di esclusiva pertinenza degli Attuatori tutte le successive attività necessarie sia per la effettiva attuazione degli interventi previsti dai PCA, sia per la realizzazione delle relative opere di mitigazione e compensazione, sia per la

realizzazione e cessione in favore del Comune delle opere da perfezionarsi in conseguenza delle pattuizioni del presente Atto di Accordo Quadro.

**B.7** Una volta avveratasi la condizione sospensiva di cui al precedente comma B.6, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, predisposti, ciascuno per quanto di propria competenza, gli elaborati progettuali necessari, presenteranno le Domande di Autorizzazione all'esercizio della Attività Estrattiva e i relativi Piani di Coltivazione e Sistemazione (PCS) in relazione agli ambiti di cava di rispettiva competenza compresi nei PCA di cui ai comma precedenti. Gli elaborati verranno redatti in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, dai PCA e, per quanto in essi non previsto, dalla vigente disciplina normativa nazionale e regionale nonché dagli strumenti di pianificazione sovraordinata.

**B.8** Una volta che abbia ricevuto il deposito degli atti e degli elaborati di cui al precedente comma B.7, il Comune procederà con la massima sollecitudine alle opportune verifiche istruttorie di propria competenza e, all'esito, laddove le stesse abbiano esito positivo sotto i profili tecnico e di rispondenza alle intese definite con il presente Atto di Accordo, si impegna a porre in essere gli atti di propria competenza nel più breve tempo possibile, al fine di anticipare, per quanto possibile e compatibilmente con la acquisizione dei pareri di competenza di Autorità terze, l'adozione dei provvedimenti finali da parte dello SUAP. Acquisito il provvedimento finale di cui al presente comma B.8, sottoscritta la Convenzione e costituite le garanzie finanziarie dalla

stessa previste, il Comune provvederà al rilascio della Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17.

**Articolo C - Programma relativo alla scansione temporale e all'attuazione degli interventi di recupero ambientale e di mitigazione degli impatti indotti dalle attività previste sulle aree in proprietà o disponibilità degli Attuatori.**

**C.1** Le Parti, nel dare atto che gli oneri e le attività concernenti l'attuazione degli interventi di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale di ogni singola cava, nonché di mitigazione degli impatti indotti dai singoli impianti di prevista localizzazione nei Poli descritti dagli elaborati di PCA di cui al precedente articolo B, ricadono sui titolari o esercenti delle specifiche attività o lavorazioni, convengono che i patti di cui al presente articolo riguardino:

**C.1.a** le opere di mitigazione preventiva, di piantumazione e/o di raccordo morfologico da eseguire su aree di rispetto nella disponibilità dei soggetti che daranno corso alla coltivazione delle cave o all'esercizio degli impianti di trasformazione;

**C.1.b** le opere di recupero ambientale, di ripristino morfologico e di rinaturalizzazione a carico di aree comprese nel PCA, anche se non direttamente coinvolte nella attività estrattiva.

**C.2** La realizzazione delle opere di cui al precedente comma C.1 è a carico degli Attuatori che sottoscrivono la presente convenzione e interverrà, con riferimento esclusivo agli elaborati di cui alle tavole dei PCA e dei Piani di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.), entro i termini previsti

dal provvedimento di autorizzazione. Le obbligazioni previste dalla presente disposizione dovranno essere assunte, in sede di convenzione attuativa del P.C.S., da qualunque altro operatore economico intenda intraprendere attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei nell'ambito dei Poli (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Operatore Economico*").

**C.3** I tempi e le modalità previsti per gli interventi di recupero, mitigazione ambientale e ripristino di ogni singola cava potranno subire modificazioni in corso di esercizio in dipendenza di eventuali varianti che dovessero intervenire a modificare il quadro definito dagli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II della Legge Regionale 18 luglio 1991 n. 17. In ogni caso, gli interventi di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale di cui al sopraesteso comma C.2 dovranno essere ultimati in conformità a quanto previsto dai singoli Piani di Coltivazione e sistemazione, nel rispetto dei termini di durata dell'autorizzazione previsti dall'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17.

**C.4** Ultimati gli interventi di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale di cui ai capoversi C.1.a e C.1.b del sopraesteso comma C.1, gli Attuatori e gli Operatori Economici dovranno predisporre, entro 180 (centoottanta) giorni, un successivo programma di manutenzione degli interventi eseguiti, corrispondente ad un arco temporale di 3 stagioni vegetative successive alla fine dei lavori medesimi, rilasciando apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, quantificata in relazione all'importo presunto dei medesimi lavori di manutenzione.

**C.5** Le opere di cui al sopraesteso comma C.1, da considerarsi opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte degli Attuatori e degli Operatori Economici a proprie spese per conto del Comune, verranno sottoposte a verifica di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune successivamente alla loro ultimazione nei termini di cui al sopraesteso comma C.3, al fine di accertare la conformità di quanto eseguito ai criteri e agli elaborati definiti dai P.C.A. e dai P.C.S..

**Articolo D - Assunzione di obbligazione con alternativa multipla avente ad oggetto, in via principale e prioritaria, la realizzazione, sul territorio del Comune di Casalgrande, di opera di compensazione sociale e culturale costituente dotazione territoriale per l'istruzione ai sensi dell'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ovvero, quali alternative subordinate, il finanziamento di opere compensative o la realizzazione, sul territorio del Comune di Casalgrande, di opere pubbliche.**

**D.1** Il Comune e gli Attuatori, in conformità a quanto evidenziato ai punti o., p., q. della sopraestesa premessa, dichiarano e danno atto che la corresponsione al Comune, da parte di Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, delle risorse finanziarie per la realizzazione di opere destinate alla pubblica fruizione generate dall'intervento estrattivo che verrà disciplinato dagli strumenti di programmazione, pianificazione, e autorizzazione di cui al sopraesteso articolo B, risorse comprensive di quanto già previsto dall'Accordo Quadro 2007 e sino ad oggi non attuato, costituisca oggetto di obbligazione con alternativa multipla, ai sensi dell'articolo 1290 codice civile, in relazione alle prestazioni,

prioritaria e subordinate, tra loro alternative, di seguito indicate, da adempiersi in conformità a quanto previsto dal presente articolo D e comunque al presente Atto di Accordo Quadro:

**D.1.a** in via principale e prioritaria, realizzazione diretta da parte degli Attuatori, entro il limite di spesa definito dall'importo base indicato nella Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente "Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro, di un'opera pubblica individuata dal Comune di Casalgrande, sulla base di progettazione predisposta dal Comune e con inizio dei lavori in periodo immediatamente successivo o comunque prossimo alla stipula del presente Atto di Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dai comma da D.3 a D.23 del presente articolo D;

**D.1.b** in via subordinata rispetto all'obbligazione principale e prioritaria, nel solo caso in cui, in esclusiva considerazione del perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi oggettivamente ostativi alla richiesta di adempimento della obbligazione principale e prioritaria, corresponsione al Comune da parte degli Attuatori, in rate di ammortamento con cadenza annuale per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal termine iniziale definito con il presente Atto di Accordo Quadro, di risorse finanziarie corrispondenti all'importo base indicato nella Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente Allegato A al presente Atto di Accordo Quadro aumentato di interessi ad un tasso variabile da calcolarsi tempo per tempo sulla base dei

criteri ed entro i limiti minimo e massimo parimenti indicati dalla Tabella costituente Allegato A al presente Atto di accordo Quadro, risorse finanziarie destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in conformità a quanto previsto ai comma da D.24 a D.29 del presente articolo D;

**D.1.c** in via subordinata rispetto all'obbligazione principale e prioritaria, nel solo caso in cui, in esclusiva considerazione del perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi oggettivamente ostativi alla richiesta di adempimento della obbligazione principale e prioritaria, realizzazione diretta, da parte degli Attuatori, di una o più opere pubbliche, in anticipazione rispetto all'ammortamento di cui al precedente capoverso D.1.b, entro il limite di spesa pari all'importo della residua somma in ammortamento (calcolato alla data dell'esercizio della scelta di cui al successivo comma D.2) di cui al medesimo capoverso D.1.b, in conformità a quanto previsto dai comma da D.30 a D.32 del presente articolo D e secondo quanto definito dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento che costituisce "Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro.

Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si libereranno eseguendo la prestazione principale e prioritaria di cui al capoverso D.1.a del presente comma D.1, ovvero, in alternativa, nel solo caso in cui, in considerazione del perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi oggettivamente ostativi alla scelta dell'adempimento della obbligazione

prioritaria, quella tra le obbligazioni subordinate di cui ai capoversi D.1.b e D.1.c del presente comma D.1 che il Comune avrà scelto nell'esercizio della facoltà di cui al successivo comma D.2.

**D.2** La facoltà di scelta tra le prestazioni tra loro alternative di cui ai capoversi D.1.a, D.1.b e D.1.c del sopraesteso comma D.1 spetta, ai sensi dell'articolo 1286 codice civile, al Comune, che la eserciterà in conformità a quanto previsto dal presente comma D.2. All'uopo, il Comune, entro e non oltre il termine del 31 maggio 2013, accerterà, in esclusiva considerazione del perseguimento del pubblico interesse, la sussistenza o meno di elementi oggettivamente ostativi alla scelta di adempimento dell'obbligazione principale e prioritaria di cui al capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1. Nel caso in cui l'insussistenza di elementi ostativi sia confermata, il Comune dovrà trasmettere agli Attuatori, entro e non oltre il medesimo termine del 31 maggio 2013, una dichiarazione in tal senso, richiamando nel testo gli estremi della delibera di approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica da realizzarsi a cura degli Attuatori, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, fermo restando che, nel caso in cui il Comune non effettui, entro il termine del 31 maggio 2013, alcuna comunicazione, gli Attuatori saranno comunque obbligati a dare esecuzione alla prestazione di cui al capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1, in conformità e secondo le modalità tutte di cui al presente Atto di Accordo Quadro. Nel caso in cui, per contro, il Comune accerti, entro il termine del 31 maggio 2013, in considerazione del perseguimento del pubblico interesse, la sussistenza

di elementi oggettivamente ostativi alla scelta di adempimento dell'obbligazione principale di cui al capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1, il Comune medesimo eserciterà la scelta in favore della prestazione di cui al capoverso D.1.b del sopraesteso comma D.1, fermo restando che, in qualsiasi momento successivo e con il preavviso previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, avrà facoltà di esercitare la scelta in favore della prestazione di cui al capoverso D.1.c del sopraesteso comma D.1, entro il limite delle risorse finanziarie corrispondenti all'importo della residua somma in ammortamento, da calcolarsi tempo per tempo sulla base dei criteri ed entro i limiti minimo e massimo indicati dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente "Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro.

**D.3** Il Comune e gli Attuatori, con riferimento alla prestazione di cui al capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1 e nell'ipotesi in cui il Comune abbia ritenuto, esplicitamente o implicitamente, sussistenti i presupposti per la esecuzione della stessa, dichiarano e danno atto di avere concordemente individuato nell'ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori in Casalgrande al viale Antonio Gramsci, funzionale ad ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico, l'opera di compensazione sociale e culturale, tra le opere pubbliche previste dagli strumenti del Comune di Casalgrande, verso la quale far convergere le risorse finanziarie per la realizzazione di opere destinate alla pubblica fruizione generate dall'intervento estrattivo che verrà disciplinato dagli strumenti di programmazione, pianificazione, e autorizzazione di cui al sopraesteso articolo B, risorse definite

dall'importo base indicato nella Tabella dei Criteri di Ammortamento che si allega al presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato A", comprensive di quanto già previsto dall'Accordo Quadro 2007 e sino ad oggi non attuato. Il Comune e gli Attuatori dichiarano e danno atto di avere condiviso le considerazioni in ordine alla elevata valenza culturale e sociale connessa alla realizzazione dei lavori di ampliamento del fabbricato che ospita la scuola media, sia sotto il profilo del pubblico interesse, sia sotto il profilo dei benefici diretti e indiretti che il consolidamento delle infrastrutture e dei servizi apporta a realtà imprenditoriali saldamente radicate sul territorio quali Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, considerazioni che hanno condotto alla individuazione di cui al presente comma D.3.

**D.4** Il Comune, preso atto degli impegni assunti dagli Attuatori di cui al presente articolo D, si impegna nei confronti dei medesimi Attuatori ad individuare e concordare, nell'ambito del procedimento volto alla approvazione dei PCA, in sede di definizione delle intese con gli Operatori Economici coinvolti dall'esercizio della attività estrattiva all'interno dei poli 18, 19 e 20 di PIAE e mediante atti aventi efficacia cogente e valenza contrattuale, canoni per la determinazione degli oneri aggiuntivi, destinati alla realizzazione di misure compensative degli impatti, che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere assunto dagli Attuatori con il presente Atto di Accordo e siano improntati a parametri di proporzionalità, di equità, di eguaglianza sostanziale, di parità di trattamento tra i soggetti coinvolti, nel contesto di una considerazione unitaria delle esigenze di compensazione e mitigazione

delle attività dei Poli che tenga conto delle modalità diacroniche osservate per la loro attuazione e della prioritaria esigenza di rispettare i principi di libera concorrenza e di mercato, evitando il generarsi di differenziali competitivi determinati da scelte non omogenee ascrivibili alla Pubblica Amministrazione.

**D.5** Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si obbligano, entrambe nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa nella disponibilità delle aree comprese all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del PIAE, a eseguire e completare, secondo le regole dell'arte, le prescrizioni della tecnica e in assenza di vizi o difetti, integralmente a propria cura e spese, sulla base della progettazione predisposta dal Comune nel rispetto delle previsioni procedurali previste dal presente Atto di Accordo, i lavori per la realizzazione della dotazione territoriale per l'istruzione, ai sensi dell'articolo A – 24 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, di seguito descritta, in conformità alle disposizioni del presente Atto di Accordo Quadro e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nessuna esclusa: esecuzione e ultimazione dei lavori di ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori in Casalgrande al viale Antonio Gramsci, funzionale ad ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico, in conformità a quanto previsto dallo Studio di Fattibilità e dal computo metrico non estimativo (nel seguito del presente atto indicati anche come "*Elaborati*") che si allegano al presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato B".

**D.6** In esecuzione e adempimento di quanto previsto al precedente comma

D.5 e della obbligazione ivi assunta dagli Attuatori nei confronti del Comune, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, in partenariato tra loro e in conformità a quanto previsto dal presente articolo D, si obbligano nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro, ad eseguire e completare, secondo le regole dell'arte, le prescrizioni della tecnica e in assenza di vizi o difetti, integralmente a propria cura e spese, sulla base della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva predisposta dal Comune ai sensi dei successivi comma da D.7 a D.10 del presente articolo D, i lavori per la esecuzione della dotazione territoriale sinteticamente descritta al precedente comma D.5, in conformità alle disposizioni del presente Atto di Accordo Quadro e alle vigenti normative di legge e regolamentari, nessuna esclusa.

**D.7** La determinazione dell'oggetto della obbligazione assunta dagli Attuatori di cui ai sopraestesi comma D.5 e D.6 è rimessa, anche ai sensi dell'articolo 1349 c.c., al Comune. Il Comune, al fine di procedere a detta determinazione, provvederà, a propria cura ed integralmente a proprie spese, alla predisposizione e redazione, sviluppando e integrando gli Elaborati costituenti "Allegato B" al presente Atto di Accordo, del progetto preliminare inerente l'intervento di ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori di cui ai medesimi comma D.5 e D.4. Il progetto preliminare dovrà essere conforme ai requisiti previsti dall'articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché dagli articoli da 17 a 23 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207 e dovrà indicare, tramite adeguato cronoprogramma, i termini per l'inizio e la

ultimazione dei lavori.

**D.8** Il progetto preliminare di cui al comma D.7 dovrà essere trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2013 di cui al sopraesteso comma D.2, dal Comune a CMR Industriale e a Calcestruzzi Corradini. Entro giorni 20 (venti) dalla data di ricezione gli Attuatori esamineranno il progetto, ciascuno per quanto di propria competenza, e avranno facoltà di sollevare contestazioni nei confronti del Comune esclusivamente in relazione ai seguenti elementi: difformità rispetto agli Elaborati; errori progettuali; eventuali scelte di progettazione che impediscano di realizzare l'opera per le quantità e i prezzi definiti dal calcolo sommario della spesa; la congruità dei prezzi e delle quantità esposti rispetto al computo metrico non estimativo costituente parte degli Elaborati; la congruità del cronoprogramma rispetto alla natura e alle caratteristiche dei lavori. Le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto e consegnate entro il termine predetto al Comune. Decorso il termine in assenza di contestazioni, il progetto si intenderà accettato da CMR Industriale e da Calcestruzzi Corradini, verrà approvato dal Comune e costituirà base per la successiva progettazione definitiva e esecutiva.

**D.9** Il Comune, una volta approvato il progetto preliminare di cui al precedente comma D.8, provvederà, a propria cura ed integralmente a proprie spese, sviluppando e integrando il medesimo Progetto Preliminare, alla predisposizione e redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento di cui al sopraesteso comma D.7 in conformità a quanto previsto dall'articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dagli articoli da 24 a 43 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207. Il

progetto definitivo e il progetto esecutivo di cui al presente comma D.9 dovranno essere trasmessi dal Comune a CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini. Entro giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di ciascun progetto, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini esamineranno il progetto trasmesso dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, e avranno facoltà di sollevare contestazioni nei confronti del Comune esclusivamente in relazione ai seguenti elementi: difformità rispetto allo stadio progettuale precedente; errori progettuali; eventuali scelte di progettazione che impediscano di realizzare l'opera per le quantità e i prezzi definiti in computo metrico; la congruità dei prezzi e delle quantità esposti rispetto al calcolo sommario della spesa e al computo metrico contenuti negli stadi progettuali precedenti. Le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto e consegnate entro il termine predetto al Comune. Decorso il termine in assenza di contestazioni, il progetto si intenderà accettato dagli Attuatori, verrà approvato dal Comune e, per quanto attiene l'esecutivo, dovrà essere eseguito da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro e nel rispetto del cronoprogramma previsto dal progetto medesimo. Il Comune dà atto che i progetti di cui al presente comma D.9 ineriscono opera pubblica del Comune eseguita da soggetti terzi e che trova ad essi applicazione il disposto dell'articolo 7 comma 1 lettera d) della legge regionale 25.11.2002 n 31. Il Comune dà altresì atto che i progetti di cui al presente comma D.9 conterranno accertamento di conformità dei progetti medesimi alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle

norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 25.11.2002 n. 31. Ove lo ritenga opportuno e fermo restando quanto sopra, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale avranno titolo, in forza di quanto disposto dal presente Atto di Accordo Quadro, per richiedere, allegando gli elaborati del progetto esecutivo di cui al presente comma D.9, permesso di costruire per la esecuzione dell'opera. Il Comune verificata la conformità con il progetto esecutivo di cui al presente comma D.9 degli elaborati progettuali allegati alla richiesta, rilascerà il permesso di costruire, dando applicazione al richiamato disposto dell'articolo 7 comma 1 lettera d) della legge regionale 25.11.2002 n. 31. La richiesta del permesso di costruire di cui al presente comma D.9 che dovesse essere inoltrata da Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale al Comune verrà istruita dal Comune in tempo utile ai sensi della legge 25.11.2002 nr. 31 e la sua presentazione non consentirà comunque a Calcestruzzi Corradini e a CMR Industriale di non rispettare il termine indicato dal progetto per l'inizio dei lavori, lavori che, nel caso, dovranno avere inizio sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune.

**D.10** Laddove siano sollevate contestazioni in merito al progetto preliminare, al progetto definitivo o al progetto esecutivo in relazione ai profili di cui ai sopraesposti comma D.8 e D.9 e le medesime non possano essere definite in via bonaria direttamente dalle parti, la decisione in ordine alle stesse verrà rimessa ad un libero professionista abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, con funzioni di

arbitratore tecnico. L'arbitratore verrà nominato, in accordo tra le parti ovvero, in difetto, ad istanza della parte che vi abbia interesse, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. L'arbitratore procederà, con equo apprezzamento, in relazione all'oggetto della contestazione, alla emenda delle eventuali difformità dal progetto definitivo o di eventuali errori di progettazione, alla determinazione dei prezzi e della quantità da inserire nel calcolo sommario o nei computi metrici ovvero alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle contestate incompatibilità del progetto rispetto ai contenuti del computo metrico, individuando, in ipotesi affermativa, la soluzione tecnicamente corretta. La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sarà accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile. L'arbitratore deciderà anche in ordine alla attribuzione delle spese della procedura.

**D.11** Il Comune assume nei confronti di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini il ruolo di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 34 e all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 12 aprile 2006 n 163, per l'espletamento delle funzioni e della attività di stazione appaltante dei lavori pubblici di realizzazione dell'ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori di cui ai precedenti comma D.5 e D.6, come definiti dalla progettazione esecutiva di cui ai sopraestesi comma D.9 e D.10, per le fasi procedurali di cui al successivo comma D.12. Il ruolo di Centrale di Committenza nella fase di individuazione dell'appaltatore dei lavori è assunto dal Comune con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al

presente comma D.11 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma D.12, fermo restando quanto previsto ai comma D.13 e seguenti per la fase di esecuzione successiva alla stipulazione del contratto di appalto da parte di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini.

**D.12** Nella sua qualità di Centrale di Committenza il Comune si impegna nei confronti di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini, a porre in essere, assumendo la relativa responsabilità, tutte le fasi procedurali di cui ai comma da 1 a 8 dell'articolo 11 del d.lgs. 12.04.2006 n 163 sino alla aggiudicazione definitiva dei contratti per la esecuzione dei lavori pubblici di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10, operando direttamente e fruendo dell'apporto collaborativo delle specifiche professionalità in possesso di CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini per lo svolgimento della attività di assunzione di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desumibili dal mercato di cui all'articolo 57 comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 12.04.2006 n 163, è individuato nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, o in funzionario da esso incaricato. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza all'esito delle procedure di affidamento di cui al sopraesteso comma D.11 e al presente comma D.12, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini si impegnano nei confronti del Comune a stipulare entrambe, quale stazione appaltante, un unico contratto di appalto per la

esecuzione dei lavori di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.9 con l'impresa aggiudicataria nonché a dare corso ai lavori medesimi sino alla loro ultimazione provvedendo al pagamento dei corrispettivi pattuiti in favore dell'impresa aggiudicataria medesima come risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo e al contratto di appalto da stipularsi.

**D.13** Il Comune, in qualità di Centrale di Committenza individuata ai sensi dei sopraestesi comma D.11 e D.12, assume nei confronti di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante per la fase di esecuzione di cui agli articoli da 129 a 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché di cui agli articoli da 147 a 214 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207 in relazione ai lavori previsti dal contratto di appalto che verrà stipulato da Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale in conformità a quanto previsto dal sopraesteso comma D.12. Il Comune assolverà direttamente e con integrale assunzione di responsabilità, tramite propri Dirigenti e Funzionari, ovvero mediante, il conferimento ai sensi di legge di incarichi a professionisti esterni, tutti gli adempimenti procedurali posti normativamente a carico della stazione appaltante e afferenti la fase esecutiva disciplinata dal presente comma D.13.

**D.14** Il Comune dà atto e dichiara, in qualità di Centrale di Committenza, che, in ragione del valore dell'opera di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10, si darà luogo all'affidamento dei lavori di cui al sopraesteso comma D.12 applicando il disposto degli articoli 122 comma 7 e 57

comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici). Conseguentemente, in considerazione sia dell'apporto collaborativo alle attività prodromiche alla procedura arrecato da CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini ai sensi del sopraesteso comma D.12, sia dell'esiguità degli oneri connessi alla modalità procedimentale da applicarsi al caso di specie, anche in rapporto al complesso delle intese raggiunte con il presente Atto di Accordo Quadro, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini non provvederanno ad alcuna rifusione delle spese sostenute dal Comune per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ivi comprese quelle inerenti la remunerazione del personale dipendente che assolverà alle funzioni proprie del ruolo di Centrale di Committenza assunto dal Comune ai sensi dei sopraestesi comma da D.11 a D.13.

Il Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini concordano e si impegnano l'uno nei confronti dell'altro ad impiegare gli eventuali ribassi d'asta che dovessero determinarsi all'esito della procedura di cui al sopraesteso comma D.12 per lavori o forniture complementari, rispetto a quelli definiti dalla progettazione esecutiva di cui al sopraesteso comma D.9, funzionali a migliorare la qualità, la fruibilità e l'utilizzo dell'opera pubblica di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.9. I lavori e le forniture complementari di cui al presente comma D.14 verranno individuati dal Comune sentiti CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini, nel rigoroso rispetto del limite di spesa costituito dall'utilizzo dei soli ribassi d'asta. CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini

provvederanno alla sottoscrizione con l'impresa appaltatrice dei relativi atti di sottomissione.

**D.15** Il Comune, provvederà a porre temporaneamente nella disponibilità di Calcestruzzi Corradini e di CMR Industriale, le aree necessarie per la realizzazione dell'opera di cui ai comma da D.5 a D.10, in tempo utile per il rispetto del termine per l'inizio lavori indicato nel progetto preliminare. I lavori di esecuzione dell'opera costituente dotazione territoriale di cui ai medesimi comma da D.5 a D.10 dovranno essere ultimati da Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale e l'opera essere messa a disposizione per il collaudo da parte dei tecnici incaricati dal Comune ai sensi del successivo comma D.18 entro il termine, stabilito in sede di progetto preliminare, di cui al sopraesteso comma D.6. Calcestruzzi Corradini, CMR Industriale e l'operatore economico individuato, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, per l'esecuzione dei lavori, sono autorizzati ad introdursi sulle aree necessarie per la esecuzione dell'opera prevista dai comma da D.5 a D.10 per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e ultimazione della stessa, ferma restando la necessità per Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale di assumere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'opera e alla concreta regolamentazione delle interferenze eventualmente interessate dagli interventi esecutivi.

**D.16** Saranno consentite varianti in corso d'opera al progetto di cui ai sopraestesi comma D.9 e D.10 soltanto se richieste o assentite dal Comune mediante atto scritto. Ai fini di quanto disciplinato dal

presente comma D.10, le parti definiscono "variante" una qualsiasi modifica strutturale dei manufatti o una modifica dei materiali di cui si è previsto l'impiego che incida sulla loro qualità o sul loro valore. Rimane inteso tra le parti che dette varianti non potranno determinare un incremento della spesa complessiva che ecceda il valore massimo di cui al computo metrico costituente parte del progetto esecutivo.

Ogni variante progettuale sarà comunque sottoposta alla procedura di condivisione tra il Comune e gli Attuatori di cui al sopraesteso comma D.9. Eventuali contrasti tra Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini saranno deferiti al giudizio di un libero professionista abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, con funzioni di arbitratore tecnico, nominato in accordo tra le parti o, in difetto, ad istanza della parte che vi abbia interesse, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'ultima parte del sopraesteso comma D.10. Gli Attuatori, in accordo con il Direttore dei Lavori, avranno facoltà di apportare unilateralmente quelle modifiche ai materiali di cui al computo metrico o al progetto esecutivo che, per le loro modeste caratteristiche, non possano essere qualificate come variante ai sensi della sopraestesa definizione.

**D.17** Il Comune dà atto e dichiara, prendendone a propria volta atto CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini, che l'opera di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10 costituisce dotazione territoriale ai sensi dell'articolo A-24 comma 2 lettera a) della legge regionale 20/2000. La stessa rientra nella categoria delle opere di urbanizzazione generale di

cui all'articolo 30 comma 1 lettera e) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31, eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici e, conseguentemente, fruirà dell'esonero dal contributo di costruzione di cui al medesimo articolo 30 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31.

**D.18** Ultimati i lavori di esecuzione dell'opera di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10, il Comune provvederà al collaudo della stessa conferendo incarico a tecnico di propria fiducia, nominato in conformità all'articolo 216 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207, da intendersi qui convenzionalmente richiamato. Le operazioni di collaudo verranno eseguite in conformità agli articoli da 221 a 238 del d.p.r. 05 ottobre 2010 n. 207, norma da intendersi qui convenzionalmente richiamata. Il collaudo dovrà essere ultimato entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di comunicazione della ultimazione dei lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune da CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini. Decorso detto termine in assenza di comunicazione della relazione di collaudo o di rilievi da parte del Comune a CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini, le opere si intenderanno positivamente collaudate. Alle operazioni di collaudo avrà facoltà di partecipare un tecnico incaricato da CMR Industriale e un tecnico incaricato da Calcestruzzi Corradini.

**D.19** Completata l'esecuzione delle opere di cui ai comma da D.5 a D.10 ed esperito positivamente il collaudo delle stesse a cura del tecnico incaricato dal Comune, secondo quanto previsto al sopraesteso comma D.18, la proprietà dell'opera medesima si trasferirà, per accessione, ai

sensi dell'articolo 936 codice civile, al Comune. A fini meramente dichiarativi dell'avvenuto trasferimento, il Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini, contestualmente alla comunicazione della relazione di collaudo ovvero entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla scadenza del termine previsto dal sopraesteso comma D.18 per la formazione del positivo collaudo tacito, sottoscriveranno apposito verbale con il quale daranno atto dell'intervenuta ultimazione delle opere in conformità a quanto previsto dall'Atto di Accordo Quadro e del conseguente loro trasferimento nel pieno possesso del Comune, con ogni conseguenza del caso e di legge, in particolare per quanto attiene gli oneri manutentivi e le responsabilità nei confronti dei terzi.

**D.20** Il costo per la esecuzione delle opere costituenti dotazione territoriale di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10 e D.14 sarà sostenuto da CMR Industriale e da Calcestruzzi Corradini in conformità a quanto previsto dal presente articolo D, rimanendo definitivamente a loro carico sino al raggiungimento dell'importo, al netto degli oneri fiscali, definito sulla base del computo metrico costituente parte integrante del progetto esecutivo di cui ai sopraestesi comma D.9 e D.10, importo che, a propria volta, non potrà superare l'importo massimo a tal fine definito dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente parte integrante del presente Atto di Accordo Quadro quale "Allegato A". Pertanto il Comune, sino al raggiungimento del limite di costo predetto, non va né andrà in ogni caso debitore, nei confronti né di CMR Industriale né di Calcestruzzi Corradini, di alcuna somma a titolo di corrispettivo per i

lavori eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo D quale oggetto dell'impegno alla esecuzione dell'intervento di ampliamento di cui al comma D.5, dando atto le parti che la gratuità della esecuzione dei lavori non deriva da spirito di liberalità, ma è determinata dal contenuto del presente Atto di Accordo Quadro e degli atti tutti richiamati in premessa. Le Parti danno altresì atto del fatto che l'esecuzione a propria cura e spese di dette opere da parte di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini rappresenta un onere per esse necessario al fine di poter sviluppare l'attività estrattiva sulle aree in rispettiva disponibilità attraverso l'approvazione dei PCA inerenti i Poli 18, 19 e 20 di PIAE, onere che integra di conseguenza un costo connesso all'esercizio imprenditoriale della attività di escavazione e necessario per il suo espletamento.

**D.21** Il Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini dichiarano e danno atto che le obbligazioni di cui al presente articolo D assunte da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale per la esecuzione dei lavori non hanno natura di obbligazioni intuitu personae e che, conseguentemente, le stesse potranno essere trasferite da CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini a terzi, previo benestare dell'Amministrazione Comunale, fermo restando il permanere della responsabilità solidale di Calcestruzzi Corradini e di CMR Industriale con i propri aventi causa nei confronti del Comune in relazione al puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni medesime.

**D.22** Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale ripartiranno tra loro le spese tutte da sostenersi per la realizzazione dell'opera di cui ai sopraestesi

comma da D.5 a D.10 e D.14, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, in ragione di una quota pari al 75 % (settantacinque per cento) a carico di Calcestruzzi Corradini e di una quota pari al 25 % (venticinque per cento) a carico di CMR Industriale della spesa complessiva che verrà sostenuta per tale titolo, da calcolarsi a consuntivo in relazione ai singoli Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale dei Lavori. Fermo restando quanto previsto al sopraesteso comma D.12, il riparto di cui al presente comma D.22 verrà attuato, ove possibile ed opportuno in ragione delle singole fattispecie, mediante sottoscrizione congiunta dei contratti da stipularsi con i fornitori ed esecutori delle opere, indicando in contratto le percentuali di cui al presente comma D.22 ai fini della fatturazione pro quota da parte del fornitore o esecutore direttamente nei confronti di ciascun Attuatore. Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale danno atto e dichiarano che le quote percentuali di riparto di cui al presente comma D.22 sono state calcolate in via di prima approssimazione sulla base di una stima dei volumi di materiale di cava estraibili dalle aree in rispettiva proprietà o disponibilità, prima approssimazione funzionale a consentire immediata definizione degli impegni assunti con il presente Atto di Accordo Quadro. Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, una volta che siano stati approvati i PCA di cui al sopraesteso articolo B, a verificare l'effettiva corrispondenza tra i volumi estraibili utilizzati per il calcolo di cui al presente comma D.22 e i volumi estraibili definiti dai PCA approvati e, in ipotesi di non corrispondenza, a ricalcolare le percentuali di riparto di cui al presente comma D.22 sulla base dei

volumi estraibili definiti dai PCA. In questa ipotesi, le percentuali così ricalcolate si sostituiranno a quelle di cui alla prima parte del presente comma D.22.

**D.23** Laddove insorgano controversie o contestazioni tra Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale in ordine alla interpretazione, attuazione ed esecuzione di quanto tra essi pattuito ai sensi del presente articolo D e le medesime non possano essere definite in via bonaria direttamente dalle parti, la decisione in ordine alle stesse verrà rimessa al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, con funzioni di arbitratore tecnico. L'arbitratore procederà, con equo apprezzamento, in relazione all'oggetto della contestazione o della controversia, alla individuazione della soluzione tecnicamente corretta. La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sarà accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile. L'arbitratore deciderà anche in ordine alla attribuzione delle spese della procedura.

**D.24** Con riferimento alla prestazione di cui al capoverso D.1.b del sopraesteso comma D.1 e nell'ipotesi in cui si determinino le condizioni oggettive che inducano il Comune ad optare per la esecuzione della stessa, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa nella disponibilità delle aree comprese all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del PIAE, a finanziare la progettazione e la realizzazione di dotazioni territoriali per la urbanizzazione degli insediamenti nonché per attrezzature e spazi collettivi, ai sensi degli articoli A-23 e A-24

dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e comunque di opere pubbliche sul territorio del Comune di Casalgrande, mediante la corresponsione al Comune di una somma complessivamente pari all'importo che verrà calcolato in relazione all'importo base e ai Criteri di Ammortamento definiti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento che si allega al presente Atto di Accordo Quadro a costituire "Allegato A", al netto di ogni onere fiscale, in conformità alle disposizioni del presente Atto di Accordo e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nessuna esclusa.

**D.25** La somma di cui al sopraesteso comma D.24 verrà corrisposta dagli Attuatori in favore del Comune al solo ed esclusivo fine di provvedere al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche in conformità a quanto previsto dal medesimo comma D.24.

**D.26** Il Comune dichiara di accettare il contributo al finanziamento di cui al sopraesteso comma D.24 per il titolo ivi evidenziato, impegnandosi ad utilizzare la somma che verrà corrisposta dagli Attuatori per provvedere al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche in conformità a quanto previsto dal medesimo comma D.24.

**D.27** Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale ripartiranno tra loro la somma di cui al sopraesteso comma D.24 in ragione di una quota pari al 75 % (settantacinque per cento) a carico di Calcestruzzi Corradini e di una quota pari al 25 % (venticinque per cento) a carico di CMR Industriale. Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale danno atto e

dichiarano che le quote percentuali di riparto di cui al presente comma D.27 sono state calcolate in via di prima approssimazione sulla base di una stima dei volumi di materiale di cava estraibili dalle aree in rispettiva proprietà o disponibilità, prima approssimazione funzionale a consentire immediata definizione degli impegni assunti con il presente Atto di Accordo Quadro. Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, una volta che siano stati approvati i PCA di cui al sopraesteso articolo B, a verificare l'effettiva corrispondenza tra i volumi estraibili utilizzati per il calcolo di cui al presente comma D.27 e i volumi estraibili definiti dai PCA approvati e, in ipotesi di non corrispondenza, a ricalcolare le percentuali di riparto di cui al presente comma D.27 sulla base dei volumi estraibili definiti dai PCA. In questa ipotesi, le percentuali così ricalcolate si sostituiranno a quelle di cui alla prima parte del presente comma D.27.

**D.28** La somma di cui al sopraesteso comma D.24, come ripartita ai sensi del precedente comma D.27, verrà corrisposta al Comune dagli Attuatori in dieci rate aventi cadenza annuale, comprensive di sorte capitale e interessi, ciascuna dell'importo che verrà calcolato sulla base dei criteri definiti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento che si allega al presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato A". Il termine per il pagamento della prima rata è fissato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 maggio 2013 fissato per la verifica, da parte del Comune, in ordine alla sussistenza o meno di condizioni ostative all'adempimento dell'obbligazione di cui al capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1. Sino a 15 (quindici) giorni

prima della scadenza del termine previsto per il pagamento di cui alla prima parte del presente comma D.28 (30 settembre 2013), sarà facoltà di Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale richiedere una proroga del medesimo termine di pagamento sino al 31 gennaio 2014. Il Comune valuterà la richiesta e, nel solo caso in cui ritenga che l'accoglimento della stessa non provochi tangibili ripercussioni negative sull'equilibrio di bilancio dell'Ente, presterà il proprio assenso. Il termine per il pagamento della seconda rata è fissato al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della prima rata (30 settembre 2013 o, ove prorogato, 31 gennaio 2014) e così via per il pagamento delle rate successive. In ipotesi di mancato rispetto dei termini per il pagamento di cui al presente comma p.28, matureranno ulteriori interessi di mora dalla data di scadenza al saldo effettivo ad un tasso pari al tasso di ammortamento di cui alla Tabella aumentato di 2 (due) punti percentuali.

**D.29** La somma di cui al sopraesteso comma D.24 rimarrà definitivamente acquisita nella proprietà del Comune, con esclusione di qualsivoglia obbligo od onere di restituzione della stessa agli Attuatori, trovando detta corresponsione la propria giustificazione economica e giuridica nella natura sinallagmatica dei reciproci impegni assunti dalle parti con il presente Atto di Accordo.

**D.30** Con riferimento alla prestazione di cui al capoverso D.1.c del sopraesteso comma D.1, il Comune avrà facoltà, nelle ipotesi di cui al sopraesteso comma D.2, di ottenere, da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, nel corso del periodo di cui al capoverso D.1.b del

sopraesteso comma D.1 e in anticipazione rispetto alla conclusione del periodo di ammortamento ivi previsto, la realizzazione diretta da parte degli Attuatori di una o più opere pubbliche, per un importo pari alla residua somma in ammortamento, calcolata alla data in cui il Comune eserciterà la scelta di cui al sopraesteso comma D.2, sulla base dei criteri previsti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento allegata al presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato A".

**D.31** Alla fattispecie di cui al precedente comma D.30 trovano applicazione le disposizioni di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.23 del presente articolo D, per quanto ad essa applicabile e fatto salvo quanto indicato ai successivi capoversi del presente comma D.31, da intendersi quali disposizioni speciali su quelle prevalenti:

**D.31.a** con riferimento a quanto previsto dal comma D.5, l'individuazione dell'opera o delle opere pubbliche da eseguirsi a cura degli Attuatori verrà effettuata dal Comune con l'atto scritto tramite il quale verrà esercitata la scelta di cui al sopraesteso comma D.2;

**D.31.b** con riferimento a quanto previsto dal comma D.7 la predisposizione e la redazione del progetto preliminare da parte del Comune sarà riferita all'opera o alle opere di cui al capoverso D.31.a e terrà conto del limite di spesa di cui al precedente comma D.30;

**D.31.c** con riferimento a quanto previsto dal comma D.8, il progetto preliminare dovrà essere trasmesso entro il termine di mesi 4 (quattro) decorrente dalla data di ricezione da parte degli

Attuatori della comunicazione di scelta di cui al sopraesteso capoverso D.31.a.

**D.32** La realizzazione dell'opera o delle opere pubbliche di cui al sopraesteso comma D.30 avrà luogo in un'unica soluzione, nel rispetto del crono programma facente parte degli elaborati progettuali approvati dal Comune.

**D.33** Le obbligazioni gravanti su CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini di cui al presente articolo D sono sospensivamente condizionate alla pubblicazione sul BURER, per estratto, della delibera di approvazione dei Piani di Coordinamento Attuativo (PCA) di cui al sopraesteso articolo B, in conformità a quanto previsto al comma B6 del medesimo articolo B.

**Articolo E - Assunzione di obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche inerenti viabilità e infrastrutture coinvolte dalle attività previste.**

**E.1** Le parti danno atto della necessità di una progettazione e programmazione unitaria e coordinata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità nonché alle infrastrutture di supporto delle attività previste nei Poli. Danno altresì atto della necessità di una attuazione degli interventi correlata allo sviluppo delle escavazioni e al progressivo insediamento delle attività di lavorazione e trasformazione previste.

**E.2** Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, per l'intera durata dei provvedimenti autorizzativi alla attività estrattiva che verranno rilasciati in virtù dei P.C.A. di cui al sopraesteso articolo B, si obbligano, per sé e

per i propri aventi causa, a svolgere integralmente a propria cura, in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari in conseguenza delle attività esercitate in ambito di cava, dei tratti di viabilità comunale e delle opere infrastrutturali a servizio delle attività estrattive di seguito descritti:

**E.2.a** tratto della via Smonto Brugnola compreso tra l'accesso all'area del frantoio di proprietà di Calcestruzzi Corradini e l'incrocio con via Canale;

**E.2.b** tratto della via Reverberi compreso tra l'accesso all'area del frantoio di proprietà della CMR Industriale e l'intersezione della medesima via Reverberi con la S.P. n.51.

I restanti tratti di viabilità, individuati nella Tavola DUB 05 di P.A.E. vigente, saranno mantenuti dagli Operatori Economici che svolgeranno attività di escavazione nei Poli 18, 19 e 20, inserendo tali impegni nei relativi Piani di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.).

**E.3** Gli Attuatori si obbligano ad eseguire i lavori di cui al sopraesteso comma E2 a proprie spese, coordinati dal Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune, rinunciando sin d'ora a pretendere rimborso, indennizzo, contributo alcuno dal Comune per gli oneri sostenuti. I medesimi Attuatori ripartiscono tra loro l'esecuzione dei lavori medesimi come segue:

**E.3.a** Calcestruzzi Corradini si farà carico dei lavori di cui al capoverso E.2.a del comma E.2;

**E.3.b** CMR Industriale si farà carico dei lavori di cui al capoverso

E.2.b del comma E.2.

- E.4** I lavori di cui al comma E.2 dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte e con frequenza sufficiente a consentire una costante utilizzabilità in condizioni ottimali delle opere e delle infrastrutture da parte dei cittadini. Nell'ipotesi in cui il Comune constati l'inadempimento degli Attuatori o degli aventi causa di questi alle obbligazioni assunte con il presente articolo E, il medesimo Comune avrà diritto di eseguire direttamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, subentrando agli Attuatori o ai loro aventi causa mediante semplice comunicazione per iscritto a questi; gli oneri per l'esecuzione diretta da parte del Comune dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo E saranno dal Comune posti integralmente a carico degli Attuatori o dei loro aventi causa.
- E.5** L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovrà obbligarsi ad applicare al proprio personale trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati per il settore di appartenenza e dagli accordi locali integrativi in vigore nel tempo in cui si svolgeranno i lavori. L'impresa dovrà obbligarsi ad osservare tutte le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale, di assicurazione obbligatoria per gli infortuni inerenti i rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti.
- E.6** L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovrà obbligarsi al rispetto di tutti gli obblighi posti da norme di legge e

regolamentari vigenti o che potranno intervenire durante il corso della attività, in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, obbligandosi in ogni caso ad approntare tutte le misure di prevenzione infortuni richieste dalla particolarità dl lavoro e ad eseguire i lavori in conformità alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**E.7** L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovrà obbligarsi a dotare i propri addetti, imponendone e controllandone l'uso, di tutti i mezzi protettivi individuali e di tutte le attrezzature e apparecchiature richiesti dalle vigenti norme di prevenzione dei rischi lavorativi e dalle caratteristiche del lavoro da svolgere nelle particolari condizioni di lavoro di cui al medesimo articolo E. L'impresa dovrà assumere a proprio carico ogni obbligo connesso alla sorveglianza dei propri dipendenti ed addetti, ed a tal fine provvederà a nominare un responsabile per la sicurezza. L'impresa dovrà garantire ed obbligarsi ad utilizzare, nell'esecuzione del lavoro, attrezzature e materiali conformi alle prescrizioni di legge e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ponendo in essere, in fase di utilizzo tutto quanto necessario alla tutela della incolumità degli addetti, dei dipendenti, dei terzi.

**E.8** Gli Attuatori e gli aventi causa da questi, in conseguenza degli obblighi assunti con il presente articolo E, saranno responsabili, ognuna per le parti di propria competenza, per ogni e qualsiasi evento dannoso a cose o persone causato dagli addetti, dal difettoso funzionamento delle macchine e degli utensili, dell'erroneo impiego di tecnologie e/o

macchinari e/o materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori di cui al medesimo articolo E.

- E.9** Gli Attuatori e gli aventi causa da questi saranno responsabili verso il Comune e dovranno tenere indenne quest'ultimo per ogni pregiudizio che il Comune medesimo dovesse subire, per qualsiasi titolo, a cagione di pretese vantate nei suoi confronti da parte di soggetti terzi le quali trovino causa o siano dipendenti da atti, fatti, omissioni determinati dalle medesime ditte, dai loro aventi causa, dalle imprese da questi incaricate dell'esecuzione dei lavori.

**Articolo F - Proposte di viabilità per il trasporto dei materiali estrattivi e dei materiali derivati dall'esercizio delle attività di cui al P.A.E vigente.**

Gli Attuatori, per il trasporto dei materiali estrattivi e dei materiali derivati dall'esercizio delle attività di cui al P.A.E. vigente, formulano le proposte descritte e graficamente visualizzate dagli elaborati di PCA di cui al sopraesteso articolo B.

**Articolo G - Gruppo di lavoro. Procedura "in escalation".**

- G.1** Al fine di garantire la migliore esecuzione dell'Atto di Accordo Quadro e di risolvere eventuali contestazioni che dovessero sorgere nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso, le parti costituiranno un apposito "Gruppo di lavoro" composto da rappresentanti degli Attuatori e dal Comune in numero tra loro paritetico. Il Gruppo di lavoro così costituito rappresenterà il punto di incontro privilegiato per la definizione dei problemi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, per verificare la corretta e soddisfacente esecuzione dell'Accordo Quadro e degli impegni assunti con i PCA, con i P.C.S. e con le relative

convenzioni, per determinare la necessità o la opportunità di eventuali interventi.

**G.2** In ogni caso, su richiesta di una delle parti, l'altra si rende sin d'ora disponibile a partecipare ad incontri "in escalation" che coinvolgano via via le strutture degli Attuatori sino a livello di Amministratore Delegato e del Comune sino a livello del Sindaco o Assessore delegato. Ove, nel corso dell'incontro o dei successivi incontri del Gruppo di lavoro, i rappresentanti delle Parti raggiungano un'intesa, sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui le Parti saranno obbligate ad attenersi sia in relazione alla risoluzione di singole controversie sia in ipotesi di definizione di linee guida per la successiva attuazione dell'Accordo Quadro.

**G.3** L'esercizio delle potestà pubblicistiche da parte del Comune, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, dagli strumenti di pianificazione, dai P.C.S. e dai provvedimenti autorizzativi non è in alcun modo subordinato o vincolato all'esperimento della procedura di cui al presente articolo G, dovendosi lo stesso attuare nell'esclusivo rispetto delle norme di legge e regolamentari.

**Articolo H - Destinazione e potenzialità estrattiva delle aree oggetto dell'Accordo Quadro. Programma estrattivo.**

**H.1** Le parti danno atto che l'identificazione, nell'ambito dei Poli:

**H.1.a** delle aree destinate alla coltivazione di cave;

**H.1.b** delle aree destinate alla localizzazione di impianti di trasformazione e lavorazione di materiali lapidei;

**H.1.c** delle aree destinate alla manutenzione di opere di

urbanizzazione primaria e generale ovvero di infrastrutturazione;

**H.1.d** delle aree non ammesse all'escavazione e perciò di rispetto;

**H.1.e** delle aree interessate ad interventi di recupero ambientale, di rinaturazione e di mitigazione degli impatti indotti dalle attività previste;

risulta definita attraverso gli elaborati costituenti parte dei P.C.A. di cui al sopraesteso articolo B, con particolare anche se non esclusivo riferimento alla Tavola 8 di PCA "Carta del Sistema Infrastrutturale e Insediativo".

**H.2** La potenzialità massima dell'attività estrattiva, complessivamente attribuibile nell'ambito dei Poli n.18, 19 e 20 di P.I.A.E. vigente, è quella definita dagli elaborati dei PCA.

**H.3** L'effettiva distribuzione territoriale delle aree estrattive e, conseguentemente, l'entità dei relativi materiali estraibili, comunque nei limiti complessivi fissati dal P.I.A.E. Provinciale, resta in ogni caso determinata dai P.C.S. che verranno approvati in attuazione del P.C.A..

**H.4** Le Parti danno atto che l'attuazione delle previsioni estrattive nei Poli è disciplinata dai P.C.A. e dai successivi P.C.S., le cui disposizioni gli Attuatori si obbligano a rispettare integralmente.

#### **Articolo I - Garanzie.**

**I.1** Ferme restando le garanzie fidejussorie da prevedersi in occasione della sottoscrizione della convenzione relativa ad ogni singola autorizzazione estrattiva ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17/91 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. , sono disciplinate dal

presente articolo le fidejussioni da prestarsi a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo D del presente Atto di Accordo Quadro da parte degli Attuatori.

**I.2** A garanzia dell'adempimento degli obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni dal presente Atto di Accordo Quadro di cui al precedente comma I.1, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale provvedono, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a prestare le seguenti fidejussioni bancarie o assicurative in favore del Comune, stipulate con primario istituto, per una somma complessiva pari ad euro 100.000,00 (\_\_\_\_\_), rispondenti alle prescrizioni e ai requisiti di cui al presente articolo I:

**I.2.a** n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_ presso l'Istituto Bancario \_\_\_\_\_ (agenzia di \_\_\_\_\_) per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da parte di Calcestruzzi Corradini, ferma restando la possibilità di sostituire l'istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima del cambiamento e provvedendo alla consegna della nuova fidejussione;

**I.2.b** n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_ presso l'Istituto Bancario \_\_\_\_\_ (agenzia di \_\_\_\_\_) per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da parte di CMR Industriale, ferma restando la possibilità di sostituire l'istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima del cambiamento e provvedendo alla consegna della nuova fidejussione.

**I.3** Le fidejussioni di cui al comma I.2 contengono clausole rispondenti a quanto previsto ai capoversi seguenti:

**I.3.a** il mancato versamento da parte del richiedente la garanzia del premio o del costo annuo della fidejussione non infirma le obbligazioni assunte nei confronti del Comune dall'Istituto fidejubente;

**I.3.b** indipendentemente da qualsiasi fatto o clausola secondari, solo il Comune è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fidejussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

**I.3.c** fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto con lettera raccomandata, contenga la dichiarazione della sussistenza di inadempimenti delle obbligazioni convenzionalmente assunte con il presente Accordo Quadro dall'Attuatore garantito;

**I.3.d** l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, da notificare anche all'Attuatore garantito, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 c.c. e senza attendere la sentenza giudiziaria (fidejussione incondizionata a prima richiesta).

**I.4** Le fidejussioni di cui al sopraesteso comma I.2 hanno efficacia per un

periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro. Nel caso in cui, al quarantacinquesimo giorno precedente la predetta scadenza, gli obblighi di cui al sopraesteso comma I.1 non fossero integralmente adempiuti, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini si obbligano a rinnovare l'efficacia delle fidejussioni predette per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi. La mancata consegna al Comune da parte di CMR Industriale o di Calcestruzzi Corradini, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine finale di cui al primo periodo del presente comma I.4, di documento attestante il rinnovo della fidejussione nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma I.4 darà titolo al Comune per procedere alla escussione della fidejussione di cui al sopraesteso comma I.2 rilasciata dall'Attuatore inadempiente. La disciplina prevista dal presente comma I.4 per il rinnovo dell'efficacia della fidejussione troverà applicazione anche con riferimento alle scadenze successive alla prima e sino allo svincolo definitivo di cui al successivo comma I.6.

- I.5** Le garanzie di cui ai comma I.2 e I.4, nel caso in cui si dia adempimento alla obbligazione principale di cui al capoverso D.1.a del comma D.1 del sopraesteso articolo D, verranno progressivamente svincolate a misura del progredire dei lavori di cui al sopraesteso articolo D nel limite massimo del 75% dell'importo complessivamente garantito di cui al medesimo comma I.2. L'effettiva esecuzione dei pagamenti in favore dell'esecutore dei Lavori ed il relativo importo verrà attestato mediante asseverazione congiunta da parte di CMR

Industriale, Calcestruzzi Corradini e del Direttore dei Lavori, rilasciata nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28.12.2000 n 445, asseverazione da consegnare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune. Il Responsabile del Settore, ricevuta detta asseverazione, provvederà al rilascio di dichiarazione di svincolo parziale e proporzionale delle fidejussioni per l'importo corrispondente e sino al raggiungimento del limite massimo del 75% dell'importo complessivamente garantito di cui sopra. Analogo svincolo progressivo avverrà in ragione del progredire dei pagamenti nel caso in cui il Comune opti per la prestazione di cui al capoverso D.1.b del medesimo comma D.1, ovvero in ragione del progredire dei lavori nel caso in cui il Comune opti per la prestazione di cui al capoverso D.1.c dello stesso comma D1.

- I.6** Lo svincolo definitivo delle garanzie di cui ai sopraestesi comma I.2 e I.4 avverrà decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di adempimento della totalità delle obbligazioni di cui al sopraesteso articolo D, con restituzione agli Attuatori dell'originale delle fidejussioni di cui ai medesimi comma I.2 e I.6, fidejussioni che, in ogni caso, per effetto dell'adempimento della obbligazione garantita, dovranno ritenersi definitivamente estinte ed inefficaci.

**Articolo J - Conseguenze dell'inadempimento.**

Laddove gli Attuatori o loro aventi causa non adempiano alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, una volta che le stesse siano divenute efficaci se sottoposte a condizione, il Comune, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via amministrativa, avrà facoltà di adire l'Autorità

Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna dell'inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, delle obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Analogamente, agli Attuatori saranno date le azioni tutte previste dall'ordinamento in ipotesi di inadempimento, da parte della Pubblica Amministrazione, agli impegni assunti con accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241.

**Articolo K - Oneri di inserimento di clausole.**

All'atto del primo trasferimento, ad opera di ciascuna delle Ditte, della proprietà o comunque della facoltà di utilizzo delle aree nella rispettiva disponibilità interna ai Poli 18, 19 e 20 o di parte di essi, nonché nei successivi atti di trasferimento delle aree medesime, dovranno essere inserite clausole nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare il presente Accordo Quadro e si impegnerà a rispettarlo e ad eseguirlo in ogni sua parte.

**Articolo L - Successione nei rapporti giuridici.**

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo delle aree di cui al sopraesteso articolo K, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica degli Attuatori relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dal presente Accordo Quadro.

**Articolo M - Onere di comunicazione.**

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo delle aree di cui al sopraesteso articolo K dovrà essere comunicato dagli Attuatori e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi

contratti a mezzo di lettera raccomandata entro giorni 30 dalla data di stipulazione dei contratti medesimi.

**Articolo N - Registrazione. Spese e oneri fiscali.**

La presente convenzione sarà registrata integralmente nei suoi 15 articoli, su iniziativa del Comune.

I compensi, le spese gli oneri per lo studio, la elaborazione, la redazione del presente atto, la sua registrazione e conseguenti tutti sono a carico degli Attuatori, in solido tra loro.

All'uopo gli Attuatori chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

**Articolo O - Accettazione del Comune.**

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi alla approvazione del P.C.S. e al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento della attività estrattiva.

**Articolo P - Allegati.**

Costituiscono parte integrante del presente Atto di Accordo, anche se ed esso non materialmente uniti, i seguenti allegati, depositati al protocollo del Comune al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_:

**Allegato A:** Tabella dei Criteri di Ammortamento;

**Allegato B:** Studio di fattibilità e computo metrico non estimativo.

Casalgrande, li

Comune di Casalgrande

Il Sindaco

(Andrea Rossi)

Calcestruzzi Corradini

società per azioni

Il Presidente

Comune di Casalgrande  
Il Responsabile del II° Settore  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
(dr. arch. Giuliano Barbieri)

Comune di Casalgrande  
Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici e Patrimonio  
(geom. Corrado Sorrivi)

(Ella Corradini)

CMR Industriale  
società per azioni  
Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione  
(Marco Monti)